Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

FF 2016
www.dirittofederale.admin.ch
La versione elettronica firmata
è quella determinante

Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata

(art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA; RS *961.01*)

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato la tariffa seguente relativa ai contratti d'assicurazione in corso:

Decisione

del	*Tariffa sottoposta da*
10 febbraio 2016	Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA

nell'assicurazione collettiva vita nel quadro della previdenza professionale

Il 5 novembre 2015 Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA (Helvetia) ha presentato una richiesta di approvazione di una modifica del piano d'esercizio in conformità all'articolo 4 capoverso 2 lettera r LSA in combinato disposto con l'articolo 5 capoverso 1 LSA.

La richiedente ha chiesto di approvare l'abbassamento della remunerazione dell'avere di vecchiaia del regime sovraobbligatorio nell'assicurazione collettiva con effetto dal 1° gennaio 2016 dall'1,25 % allo 0,50 %.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione di tariffe si applica l'articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro eventuali abusi.

Con la sua tariffa la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisione del 10 febbraio 2016 la FINMA ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

Nel presente caso, l'adeguamento tariffale deve essere applicato anche agli affari in corso.

Rimedi giuridici

La presente comunicazione costituisce la notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS *172.021*) possono impugnare la decisione, indicando il loro domicilio o rispettivamente la loro sede, presso il Tribunale amministrativo federale, Corte II, Casella Postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berna.

3 maggio 2016 Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA